

---

---

## PARTE QUARTA

### IL CONTROLLO SULLE AMMINISTRAZIONI AUTONOME E SULLE SPECIALI AZIENDE STATALI

#### CAPITOLO PRIMO

1. - *Considerazioni introduttive.* — Nella Relazione presentata per il quinquennio 1942-1947 venne già data la nozione delle aziende autonome dello Stato, precisando come esse siano complessi coordinati di beni, di servizi, di attività che lo Stato organizza nel proprio seno, per motivi o per scopi speciali, ed ai quali conferisce una particolare autonomia amministrativo-contabile, che li distacca dalla gestione diretta del bilancio generale.

Fu altresì chiarito che si possono far rientrare in esse non tutte le gestioni di Stato che sogliono denominarsi autonome o speciali, ma quelle soltanto che concernono i più importanti beni o servizi dello Stato in quanto diano luogo a vera e propria *azienda* o *impresa* nel significato giuridico-economico che a tale parola suole attribuirsi, e con una ulteriore differenziazione a seconda che abbiano natura industriale o commerciale, oppure meramente patrimoniale, ed altre ancora che non si prestano ad essere ricondotte nel concetto di azienda o di impresa, ma godono tuttavia di speciale autonomia contabile, per la specialità dei fondi che ne costituiscono l'oggetto.

Si fece ancora presente che tali organismi possono dividersi in tre principali gruppi, così distinti:

a) *Aziende statali con ordinamento speciale e con carattere di impresa industriale o commerciale* (bancaria o assicurativa in senso stretto): tra esse rientrano l'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, l'Azienda autonoma dei telefoni dello Stato, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico dello Stato (aventi carattere di imprese industriali vere e proprie), e inoltre, almeno in un certo senso, la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annessevi (aventi carattere di imprese bancarie), nonché gli Istituti di previdenza (costituiti attualmente in Direzione generale autonoma alla dipendenza del Ministero del tesoro in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883), aventi carattere di istituti assicurativi.

b) *Aziende speciali concernenti la creazione, la manutenzione, lo sviluppo di speciali beni demaniali o patrimoniali dello Stato*: tra esse rientrano l'Azienda autonoma delle strade statali, l'Azienda delle foreste demaniali, le Aziende termali di Salsomaggiore e Castrocaro.

c) *Gestioni speciali aventi autonomia, puramente contabile, a causa della origine o della destinazione dei relativi fondi*: rientrano tra esse l'Amministrazione del Fondo per il culto, il Fondo di beneficenza e di religione per la città di Roma, la gestione dei patrimoni riuniti ex economici, la gestione degli Uffici del lavoro portuali, il Fondo speciale delle corporazioni, il Fondo di massa del Corpo della Guardia di finanza, il Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il Fondo speciale degli archivi notarili, alcune speciali contabilità scolastiche e universitarie, e infine la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato sino alla data della soppressione.

Si ebbe infine ad avvertire (1) che i rendiconti delle grandi Amministrazioni delle ferrovie dello Stato, delle poste e telegrafi, dei servizi telefonici, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sono oggetto di parificazione a parte e di distinte relazioni, e che quindi si riferisce in questa sede solo per le altre Amministrazioni o gestioni autonome dello Stato.

---

(1) *Relazione della Corte dei conti al Parlamento per il quinquennio 1942-47*, cit., vol. I, p. 1<sup>a</sup> pag. 107.

2. — *Lineamenti generali dello sviluppo delle Aziende.* — Nel procedere all'esame dell'andamento delle cennate « aziende » nel triennio che forma oggetto della presente relazione, sembra opportuno premettere un cenno di ordine generale degli elementi e dei fatti nuovi che hanno caratterizzato il periodo in trattazione.

Gli elementi e i fatti nuovi si riferiscono, in particolar modo, alle aziende statali del primo e secondo gruppo, cioè a quelle aventi ordinamento speciale a carattere di impresa industriale o commerciale, e a quelle concernenti la creazione, la manutenzione, lo sviluppo di speciali beni demaniali o patrimoniali dello Stato. Per le aziende del terzo gruppo, la cui autonomia è soltanto contabile e si limita ad una mera distinzione della gestione dei fondi dal tronco comune del bilancio ordinario statale, è a dirsi soltanto che non poche fra esse, con l'esaurirsi o col venir meno delle cause contingenti che ne avevano determinato la istituzione, sono andate man mano scomparendo o perdendo ogni rilievo: così ad esempio è avvenuto per la gestione degli Uffici del lavoro portuali, per il Fondo speciale delle corporazioni, per la Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato.

Per le aziende autonome del primo e del secondo gruppo il periodo in esame presenta, in genere, i seguenti nuovi aspetti:

1°) una progressiva eliminazione dei fatti e delle cause che ne avevano determinato un regresso in relazione agli avvenimenti politici, militari e sociali del periodo 1939-45 e con progressivo consolidamento in relazione al nuovo ordine democratico instaurato a seguito della caduta del regime fascista e culminato nell'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1948, della Costituzione della Repubblica italiana, approvata il 22 dicembre 1947 dall'Assemblea Costituente e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 successivo;

2°) l'apporto di aiuti esteri, in particolare degli Stati Uniti di America, apporto che, anche se limitato a forniture di prodotti finiti, di macchine e di accessori industriali e in genere di manufatti vari attinenti alle esigenze della difesa militare e al ripristino di valide condizioni interne per la ripresa economica e sociale del Paese, ha esercitato una profonda influenza sulla vita economica del Paese e sulla gestione finanziaria sia dello Stato che delle principali sue aziende autonome;

3°) i frequenti perturbamenti dell'ordine sociale ed economico interno indotti da sospensioni o interruzioni del lavoro, le quali hanno ostacolato la ripresa economica del Paese, e in particolare la ripresa industriale, con riflessi anche sull'attività delle aziende di Stato;

4°) il moltiplicarsi incessante delle attività sociali dello Stato e del suo intervento, sotto forma di concorsi e di controlli, nella istituzione o nell'attività di enti e istituzioni pubbliche, e la progressiva accentuazione della trasfusione nell'ordinamento positivo dei principi di autonomia sociale e di decentramento amministrativo assunti nella Costituzione.

Né può tacersi la influenza, talvolta negativa, che hanno esercitato su alcune aziende, come ad esempio su quella delle ferrovie statali, e, in minor misura, sulla gestione delle poste e telegrafi, dei monopoli e della Cassa depositi e prestiti, come organo statale del credito interno, le cause e gli eventi internazionali e i problemi interni politici e sociali determinati dai contrasti che tuttora offuscano, all'indomani di tanta tragedia, l'orizzonte del nostro Paese, come di quasi tutti i Paesi del mondo, nonché le difficoltà con cui, per la imponenza e la mole dei problemi che si presentano ai nuovi organi costituzionali, viene in definitiva a svolgersi l'attività legislativa, malgrado l'intensa e talora febbrile operosità del Parlamento, che non trova riscontro in quella dei periodi anteriori.

## CAPITOLO SECONDO

### L'AZIENDA AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

#### § 1. — L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA NEL TRIENNIO 1947-50

1. — *I danni bellici sofferti dall'Azienda dei monopoli.* — L'Amministrazione dei monopoli di Stato era uscita dal periodo bellico in una situazione assolutamente disastrosa a causa delle perdite e dei danni di ogni genere subiti. Per averne un concetto basterà un breve cenno.

*Servizio tabacchi.* — Delle 23 manifatture tabacchi esistenti e in pieno funzionamento anteguerra, una (Chiaravalle) era completamente distrutta; otto (Milano, Verona, Torino, Modena, Bologna, Napoli, San Pietro Martire e la Sezione di Scafati) erano semidistrutte; quattro (Rovereto, Cagliari, Palermo e Catania) avevano subito notevoli danni parziali; una (Firenze), seria-

mente danneggiata da incendi di natura bellica, era requisita agli Alleati; quattro, situate nella Venezia Giulia (Fiume, Rovigno, Pola e Zara) erano passate alla Jugoslavia: complessivamente si era perduto il 50 per cento dei fabbricati adibiti a manifatture.

I depositi tabacchi greggi di Livorno (Piaggione), di Piacenza e di Tortona erano stati completamente distrutti; pure distrutti o parzialmente danneggiati erano stati numerosi depositi per la distribuzione dei tabacchi lavorati, e tre depositi della Venezia Giulia erano passati alla Jugoslavia: nel complesso era perduto o reso inservibile circa il 60 per cento della consistenza dei fabbricati per depositi.

Distruzioni del tutto analoghe avevano subito le Agenzie di coltivazione dei tabacchi per le quali risultava distrutto o reso inservibile nel complesso il 30 per cento della consistenza dei fabbricati.

*Servizio sali.* — Delle 8 saline esistenti, una (Pirano) era passata alla Jugoslavia; altre 5 (Cagliari, Cervia, Comacchio, Tarquinia e Volterra) avevano subito danni più o meno gravi in dipendenza della guerra: complessivamente era distrutto o danneggiato il 15 per cento dei fabbricati.

*Servizio chinino.* — I laboratori e depositi del chinino avevano subito distruzioni per un complesso pari al 31 per cento dei fabbricati.

E con i fabbricati erano stati distrutti o danneggiati i relativi impianti, macchinari e attrezzature, nonché le scorte di qualsiasi genere, comprese le materie prime e i prodotti lavorati, i quali, per di più, avevano sofferto asportazioni ad opera delle truppe e dei civili durante il periodo bellico: basterà ricordare che le scorte di tabacchi greggi — che anteguerra ammontavano a circa 110 milioni di chilogrammi — si erano ridotte del 60 per cento.

L'importo dei danni subiti, valutato ai prezzi della fine del 1945, ammontava a 120 miliardi circa.

E non meno disastrose erano le condizioni in atto per una ripresa dell'attività delle Aziende.

Per il *Servizio tabacchi*, alla insufficienza della materia prima per una lavorazione organica si aggiungeva la deficienza qualitativa del prodotto, avente caratteristiche merceologiche scadenti. Per le materie sussidiarie occorrenti alla fabbricazione non si aveva la possibilità di un approvvigionamento continuo: basta pensare alla carta, introvabile nel mercato se non per partite relativamente modeste. La situazione dell'industria non consentiva d'altra parte la ricostruzione e nemmeno la riparazione dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature distrutte. E la coltivazione del tabacco si era ridotta a meno della metà dell'anteguerra e non dava che prodotti qualitativamente scadenti.

Per il *Servizio sali* erano molto risentite le enormi difficoltà per il trasporto del genere poiché la sua produzione è quasi totalmente effettuata nelle grandi saline di Cagliari e Margherita di Savoia.

Per il *Servizio chinino* la mancanza della materia prima e la impossibilità di procurarsene impedivano praticamente la ripresa della produzione e della disponibilità del genere.

2. — *L'opera di ricostruzione.* — La imponenza dell'opera di ricostruzione compiuta risulta evidente ove a tale grave situazione siano raffrontati i risultati conseguiti nei pochi anni trascorsi dalla cessazione del conflitto.

La coltivazione del tabacco venne gradatamente aumentata fino a raggiungere gli ettari 60.000 circa, con un raccolto di oltre 65 milioni di chilogrammi sufficiente non solo a far fronte al fabbisogno delle fabbricazioni, ma, altresì, a ricostituire le scorte e a riprendere forti correnti di esportazione in tutti i paesi.

La produzione delle manifatture ha raggiunto, prima, e largamente superato, poi, il livello delle vendite anteguerra, raggiungendo i chilogrammi 3.500.000 mensili, e consentendo di passare dalla razione settimanale di tabacchi di grammi 20 dell'agosto 1945 alla abolizione del razionamento nel febbraio 1948.

Anche per i sali, il chinino, le cartine e i tubetti per sigarette la produzione, qualitativamente migliorata, ha raggiunto, prima, e superato, poi, il livello anteguerra.

Molto importanti, ai fini della produzione, sono stati i radicali miglioramenti apportati agli stabilimenti, i quali sono stati per buona parte adeguati ai nuovi sistemi di produzione e all'esigenza di ridurre il costo di produzione dei generi mediante la costruzione di fabbricati più idonei e la creazione di nuovi complessi industriali con impianti e attrezzature moderne capaci di assicurare una maggiore e migliore produzione.

Non si è avuta invece una corrispondente ascesa degli utili di esercizio, a causa del costante squilibrio tra l'aumento delle spese di esercizio nei vari rami di servizio (65 volte

le spese di anteguerra) e l'aumento delle tariffe di vendita (44 volte le tariffe di anteguerra), squilibrio che ha indotto una notevole riduzione delle aliquote spettanti allo Stato, a titolo d'imposta di consumo, sui proventi delle vendite.

3. — *I risultati economici e finanziari conseguiti.* — Malgrado il cennato squilibrio tra le spese e le entrate, sono stati conseguiti risultati molto soddisfacenti.

Da un disavanzo di lire 3.101.478.130 nell'esercizio finanziario 1946-47 si passò, nell'esercizio successivo, ad un avanzo di lire 11.657.402.836, ridotto a lire 6.206.316.801 nell'esercizio 1948-49 per effetto della diminuzione della percentuale sulle vendite assegnata all'Azienda, e poi salito nuovamente nell'esercizio 1949-50 in cui, malgrado l'accennata diminuzione della percentuale sulle vendite, si è avuto un avanzo di lire 11.855.833.442.

Le entrate realizzate con la vendita dei tabacchi e dei sali, durante i tre esercizi finanziari in esame, sono state del seguente importo:

Esercizio finanziario 1947-48 . . .	L. 165.298.861.391	L. 6.763.541.708
» » 1948-49 . . .	» 227.403.621.671	» 11.488.033.018
» » 1949-50 . . .	» 254.949.816.799	» 15.941.595.848

mentre le entrate affluite allo Stato nello stesso periodo per effetto della gestione dei monopoli (esclusi i fiammiferi, gli accenditori e le pietrine) ammontano complessivamente:

per l'esercizio 1947-48 a . . . . .	L. 121.725.669.849
» » 1948-49 a . . . . .	» 172.723.363.263
» » 1949-50 a . . . . .	» 203.657.495.976

In misura percentuale il gettito del monopolio, che nell'esercizio 1938-39 costituiva il 13,42 per cento delle entrate ordinarie, rappresenta ora circa il 20 per cento con un aumento, quindi, di quasi il 50 per cento. E non va trascurato il fatto che, mentre le entrate dei monopoli pervengono allo Stato al netto delle spese, tutte le altre entrate sono al lordo, per cui se si riducessero le spese che si sostengono per acquisirle il raffronto del risultato dei monopoli sarebbe ancora più vantaggioso.

Tutto ciò sta a dimostrare il dinamismo e la efficienza del lavoro compiuto in così breve tempo, che ha portato l'Azienda non soltanto a risanare le gravi sue ferite, ma a raggiungere finanche una produzione superiore di oltre il 30 per cento a quella di anteguerra, ponendola in grado di fornire allo Stato entrate sempre maggiori ed in quote praticamente superiori a quelle di anteguerra e di autofinanziare le ingenti spese occorrenti per i miglioramenti degli stabilimenti e dei macchinari.

## § 2. — L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

4. — *Lineamenti generali dell'azione di controllo della Corte dei conti nei confronti dell'Azienda.* — Anche la riorganizzazione dei servizi amministrativi può dirsi ormai interamente compiuta. E in relazione a tale riorganizzazione sono notevolmente aumentati di numero e di importanza gli atti amministrativi (decreti del Capo dello Stato, decreti ministeriali in materia di personale, appalti, conferimenti di concessione di rivendite, contratti vari, mandati ed ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse, ecc.); che hanno dato luogo al controllo dell'Ufficio speciale della Corte dei conti istituito presso l'Azienda.

Col progressivo sviluppo dell'attività della gestione autonoma, specie nel campo contrattuale, si è tuttavia delineata, sempre più netta, la tendenza dell'Amministrazione a restringere il campo del controllo preventivo della Corte dei conti, attraverso una restrittiva interpretazione dell'articolo 6 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, intesa a negare l'applicabilità della fondamentale disciplina sul controllo contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

E di tale tendenza si è avuta, di recente, una concreta prova in una circolare, n. 00/9909 in data 17 ottobre 1949, a firma del Direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli.

Non sono mancate peraltro le occasioni di un tempestivo e proficuo intervento dell'azione di controllo per atti che han dato luogo alla risoluzione di questioni controverse, sia in materia normativa, sia in materia attinente all'attività contrattuale ed al personale.

Si fa cenno di qualcuna tra le più importanti questioni emerse, distintamente per materia.

5. — *Questioni in materia di provvedimenti normativi.* — In sede di esame della legittimità di un decreto del Capo dello Stato emanato in data 14 settembre 1948, con il quale, in dipendenza della generale svalutazione monetaria, veniva provveduto ad una modifica della misura dei canoni dovuti dai rivenditori dei generi di monopolio, venne sottolineata la discordanza, già rilevata in sede di parere dal Consiglio di Stato, tra il 1° comma dell'articolo 2, il quale stabiliva che le nuove disposizioni dovessero entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*, ed il comma successivo nel quale era invece prevista la possibilità del conguaglio dei canoni per il periodo compreso tra il 1° luglio 1947 e la entrata in vigore del decreto, facendosi inoltre notare che, poiché trattavasi di provvedimento non avente forza di legge, non si poteva attribuirgli il cennato effetto retroattivo.

In seguito a tali rilievi il provvedimento fu modificato nei sensi richiesti.

6. — *Questioni in materia di provvedimenti attinenti all'attività contrattuale dell'Azienda.* — Con decreto ministeriale 20 gennaio 1949, n. 558, veniva approvata una convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli e la Società anonima fertilizzanti naturali Italia (S. A. F. N. I.) con la quale, allo scopo di effettuare la vendita all'estero dei prodotti, veniva costituito un ufficio centrale, con sede in Roma e con eventuale rappresentanza commerciale a Londra, perché trattasse, per conto e nell'interesse delle parti, la vendita e il trasporto all'estero dei sali e dei fosfati rispettivamente prodotti; stabilisse intese con altri produttori di sale nel Mediterraneo e nel Mar Rosso ai fini del potenziamento del prodotto, e provvedesse altresì all'organizzazione dei trasporti alle migliori possibili condizioni, regolando le forniture in guisa da far conseguire il maggiore utile, da ripartirsi equamente tra i partecipanti in una alle spese e agli eventuali danni di gestione.

I punti controversi, che formarono oggetto di rilievo, si possono riassumere come segue:

a) se per l'approvazione della convenzione, considerate la natura e le finalità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, e tenuti presenti i rapporti che venivano a porsi in essere con l'altra parte, potesse ritenersi sufficiente un semplice decreto ministeriale, o invece occorresse un formale provvedimento legislativo;

b) se e quale veste giuridica dovesse attribuirsi al nuovo organismo nato dalla convenzione, e in particolare se a tale organismo fosse da attribuire, ai sensi e per i fini degli articoli 74 della legge di contabilità generale dello Stato e 610 del relativo regolamento, la veste di agente contabile soggetto a resa di conto e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sul primo punto si è già riferito in precedenza (1), per i principi di ordine generale che si ebbe occasione di formulare.

Ed è solo da aggiungere, per i particolari riflessi inerenti alla materia dei monopoli, che, nell'escludere la possibilità di configurare l'esigenza di una legge per l'approvazione della convenzione, in quanto con essa l'Amministrazione dei monopoli non aveva esorbitato dai poteri spettantile in base alle norme vigenti, venne anche esaminato se tale esigenza potesse farsi derivare dalla pattuizione con cui le parti si obbligavano a non fare vendite dei loro prodotti se non per il tramite dell'ufficio di vendite costituito, sul riflesso che ciò portasse a porre in essere un monopolio e ad invadere, quindi, il campo riservato al legislatore. E lo si esclude, considerando che la esigenza della legge può ravvisarsi soltanto per i monopoli che incidano su attività che, per la loro natura, potrebbero essere oggetto di esercizio da parte di soggetti privati e che, come tali, assumano il carattere di un vero e proprio limite all'autonomia dei privati, mentre il contrario va detto per le *concessioni di servizi con clausola di esclusiva*, che la dottrina qualifica monopoli impropri o monopoli di fatto, per distinguerli appunto dai monopoli di diritto, che incidono sull'attività privata e richiedono la legge.

Le *concessioni di servizi con clausola di esclusiva* operano, infatti, in un campo già riservato alla pubblica Amministrazione, ed assumono, quindi, mera rilevanza interna in quanto agiscono nei soli rapporti tra l'Amministrazione e il concessionario, non avendo i terzi alcuna pretesa da avanzare per l'esercizio dell'attività che forma oggetto della concessione, e risolvendosi in se stesse in un mezzo scelto dalla pubblica Amministrazione per assicurare il buon andamento del servizio, che rientra nell'ambito della sua organizzazione, rimessa ad un potere squisitamente discrezionale dell'Amministrazione stessa. E proprio questo andava detto nel caso in esame, in quanto la clausola atteneva ad una concessione assentita contrattualmente per la vendita di un genere di privativa, preclusa perentoriamente ad ogni altro soggetto, perché riservata soltanto allo Stato con un monopolio di diritto.

---

(1) Pag. 139 e seg. di questa Relazione.

Sul secondo punto, tenuto conto che al nuovo ente originato dalla convenzione veniva tra l'altro demandato il compito di una gestione di natura finanziaria in quanto esso veniva autorizzato a riscuotere il prezzo versato, con aperture di credito, dagli acquirenti ed a procedere alla esecuzione dei conguagli economici sul prezzo delle merci, nonché alla ripartizione, a favore dei partecipanti ed a fine di ogni gestione annuale, delle spese di gestione e dei danni da risarcire sull'importo degli utili conseguiti, mentre d'altra parte le partecipanti si obbligavano a mettere a sua disposizione le somme che chiedesse per le spese di funzionamento, si osservava che non potesse dubitarsi che esso avesse maneggio di pubblico denaro, per la parte di spettanza dell'Azienda monopoli, ed assumesse la veste di agente contabile, come tale soggetto, per gli articoli 74 della legge e 610 del regolamento di contabilità generale dello Stato, a resa di conto giudiziale e alla giurisdizione della Corte dei conti. Ed a tal fine si prospettava la esigenza che la convenzione venisse opportunamente integrata con un atto aggiuntivo, alla cui stipulazione veniva condizionata la possibilità di darvi corso.

Appariva, invero, manifestamente infondata la tesi opposta sostenuta dall'Amministrazione dei monopoli nel riflesso che ricorresse nel caso la ipotesi di un agente delegato alla vendita, per esportazione, dei generi di monopolio, configurata nell'articolo 12 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2432, modificato dal regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, tesi che veniva sostenuta assumendosi che tale ipotesi concernerebbe i terzi estranei alla propria organizzazione aziendale, e nel riflesso che questi esercitino, alle condizioni convenute, un'attività meramente privatistica, da riguardarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1742 del Codice civile, concernente il *contratto di agenzia*, e non ai sensi delle norme di contabilità generale dello Stato. Se, invero, è incontestabile che la ipotesi configurata nel citato articolo del regio decreto n. 2432 debba essere riferita a soggetti estranei all'Amministrazione dei monopoli, quali sono in particolare i privati concessionari delle «rivendite autorizzate», non era invece accettabile l'assunto che questi agenti estranei esercitino un'attività privatistica da ricondursi nell'ambito del *contratto di agenzia*, essendosi in presenza dell'esercizio di un pubblico servizio, per il carattere di monopolio fiscale delle vendite in parola e perché l'atto che investe di tale esercizio altro non è che una concessione amministrativa, che tale resta anche se per essa vengano utilizzate le forme e la disciplina di un contratto di diritto privato.

Si osservava, d'altra parte, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è soggetta, per espressa statuizione (articolo 10 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452), alle disposizioni della legge sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e che, in mancanza di norme speciali che vi contrastino, è ad essa applicabile il succitato articolo 74 della detta legge, il quale comprende nella sua prescrizione tutti gli agenti, tanto interni che esterni alla pubblica Amministrazione, purché aventi maneggio di denaro, e persino coloro che si ingeriscono, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti a detti agenti. Né si mancava di aggiungere che la nozione di agente contabile viene così ad esprimere più una situazione oggettiva di diritto che il rapporto di una persona rispetto ad organi dell'Amministrazione, tanto che vi si comprendono gli esattori delle imposte dirette ed i ricevitori provinciali, sebbene siano dei privati estranei all'Amministrazione statale ed ai rapporti di dipendenza gerarchica verso la stessa.

E non valeva opporre che il controllo in sede giudiziale è già esercitato sui conti presentati dai funzionari dell'Amministrazione preposti alle saline e ai depositi, poiché tale rilievo non esime dalla presentazione del conto i contabili secondari (articolo 192 del regolamento di contabilità), e tale veste appunto veniva ad assumere, non diversamente dagli uffici e dai magazzini di vendita e dalle rivendite di Stato, il «CESALFOS» in coerenza al sistema del doppio ordine di contabili cui è informato, agli specifici fini della resa del conto, l'ordinamento degli organi commerciali e di distribuzione dell'Azienda dei monopoli.

7. — *Questioni in materia di conferimenti di rivendite dei generi di monopolio.* — L'esame di un decreto di concessione di una rivendita diede luogo a rilievo per non essersi tenuta presente la prescrizione a termini della quale le rivendite il cui reddito abbia superato l'importo di lire 50.000 sono tenute a corrispondere, in ogni esercizio finanziario, un canone commisurato al reddito dell'esercizio precedente, qualunque siano le condizioni del mercato e le spese di gestione (articolo 76 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577).

In altra occasione fu fatto rilievo perché non risultava osservata la prescrizione dell'articolo 90 dell'Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio di cui al citato regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, a termini del quale il conferimento diretto di una rivendita al coniuge o al figlio del titolare cessante oppure al commesso o al coadiutore autorizzato è subordinato alla condizione che l'aspirante abbia dimostrato di posse-

dere la capacità di gestire personalmente la rivendita stessa, prestando all'uopo un periodo di prova in qualità di gerente provvisorio, della durata di un anno.

Altri principi affermati furono quelli:

che, ai sensi dell'articolo 85 del citato Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, per le rivendite di terza categoria non può farsi luogo a concessioni a tempo determinato, essendo previste soltanto concessioni vitalizie per tali rivendite;

che nei casi di rinuncia alla concessione, la rinuncia stessa deve risultare, inequivocabilmente, da esplicita e formale manifestazione di volontà;

che nel caso di conferimento di rivendita a persona che, dopo aver riportato condanna penale, abbia ottenuto la riabilitazione, il provvedimento relativo non può avere decorrenza anteriore alla data della intervenuta sentenza di riabilitazione, poiché solo da tale data viene a cessare lo stato di indegnità conseguente dalla condanna penale;

che, a termini del disposto di cui all'articolo 55 del richiamato Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, la condanna penale passata in giudicato è causa di esclusione del condannato dal conferimento di una rivendita di genere di monopolio, tranne che non risulti intervenuta sentenza di riabilitazione.

8. - *Questioni in materia di provvedimenti per il personale.* — A varie questioni hanno dato luogo i provvedimenti relativi al personale.

Una di tali questioni fu originata da una evidente contraddittorietà tra i precedenti disciplinari di un funzionario direttivo risultanti dal suo quaderno di scrutinio (sospensione dal grado e dallo stipendio per mesi tre, richiamo, deplorazione, denuncia alla Procura Generale della Corte per responsabilità amministrativa in ordine a furto di valori) e il riconoscimento fatto a suo favore, in sede di scrutinio per la promozione al grado superiore e con pieno punteggio, della idoneità alle funzioni del grado superiore.

In proposito la Corte rilevò che i confini del controllo di legittimità di sua competenza non possono dirsi oltrepassati quando si rileva una illogicità e irrazionalità che risultino dagli atti, per desumerne un eccesso di potere sotto il profilo del vizio del procedimento logico. E tale vizio era reso evidente dalla cennata contraddittorietà, non potendo in contrario obiettarsi, come faceva l'Amministrazione, che il Consiglio d'amministrazione aveva vagliato, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, le risultanze del quadro di scrutinio, in quanto esso era allegato al verbale relativo come sua parte integrante.

A parte, invero, che da nessun elemento concreto poteva trarsi la prova che le risultanze del quadro di scrutinio fossero state di fatto vagliate, riusciva evidente che, trattandosi di scrutinio per merito comparativo, il Consiglio avrebbe dovuto darsi carico di rendere ostensiva la sua valutazione e le ragioni per cui riteneva irrilevanti quei precedenti disciplinari. E poiché ciò non risultava estrinsecato nel verbale del Consiglio d'amministrazione, il provvedimento di promozione denunciava all'evidenza un processo logico vizioso, incoerente e contraddittorio, che assumeva rilievo in quanto atteneva a fatti conclusivi, e faceva nel contempo emergere un'altra forma di eccesso di potere, quella cioè relativa al difetto di motivazione, che veniva a risolversi in un vizio della causa.

L'Amministrazione prendeva atto della risoluzione adottata e provvedeva in conformità.

Nell'esame di un provvedimento con cui si infliggeva una sanzione disciplinare a carico di un dipendente, che ai fini della corresponsione dell'assegno di carovita nella misura intera aveva prodotto una dichiarazione non conforme al vero, è stato rilevato che la circostanza che il dipendente non aveva riscosso il maggiore assegno non esimeva dall'applicazione della sanzione economica della perdita del carovita per mesi sei, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1334, e dal correlativo obbligo di effettuarne la corrispondente trattenuta.

In materia di concorsi di ammissione all'impiego, l'esame di un provvedimento di approvazione della graduatoria dei vincitori diede luogo a rilievo nel riflesso che durante l'espletamento del concorso era stato soppresso il ruolo per il quale esso era stato indetto: la soppressione del ruolo importava, infatti, il caducamento del concorso, a meno che non intervenisse una disposizione transitoria a regolare la posizione di carriera dei vincitori, disposizione che in effetti fu promossa dall'Amministrazione e si concretò nella legge 1° dicembre 1949, n. 743.

In materia attinente alla carriera è stato ribadito il concetto che l'esonero dal servizio di prova per la nomina in ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3°, del regio decreto 11

novembre 1923, n. 2395, è subordinato al parere del Consiglio d'amministrazione sia quando trattasi di personale già in prova in altro ruolo e per il quale il detto parere non sia già intervenuto per la precedente qualifica, sia quando trattasi di personale proveniente dall'avventiziato, e per il quale, quindi, sia mancata, da parte dell'Amministrazione competente, la valutazione del possesso effettivo dei requisiti e delle attitudini necessarie a ricoprire il grado da conferire.

E nella stessa materia venne altresì affermato che le dimissioni rassegnate ed accettate in un precedente impiego non di ruolo non consentono di tenere a calcolo il servizio prestato in quell'impiego ai fini dell'esonero dal servizio di prova nell'impiego di ruolo successivamente conseguito; e ciò anche quando dopo la presentazione delle dimissioni l'impiegato avesse continuato a prestare servizio a titolo gratuito, poiché tali prestazioni non valevano a fargli riacquistare la qualità di impiegato dello Stato.

Nell'esame di un provvedimento di retrodatazione della nomina in ruolo fu rilevato che ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Capo del Governo 6 novembre 1935 tale retrodatazione è ammessa nei soli casi in cui la nomina stessa non ha potuto aver luogo tempestivamente per interruzione dipendente da servizio militare, esclusi i periodi che il personale in prova abbia trascorso in aspettativa.

La posizione giuridica di un dipendente statale che, dopo aver fruito del congedo ordinario e straordinario, era rimasto assente dall'ufficio per comprovati motivi di salute formò oggetto di esame in occasione di un provvedimento inteso a regolarizzarla, e si ritenne che tale regolarizzazione potesse essere fatta soltanto col disporre il collocamento in aspettativa per i predetti motivi, e con decorrenza dal giorno in cui erasi verificata l'assenza, non avendo l'Amministrazione la facoltà di regolarizzare in altra guisa l'assenza stessa.

L'esame di un provvedimento concernente il trattamento economico di un impiegato in aspettativa portò a rilevare che nella determinazione dell'anzianità utile per conseguire, durante l'aspettativa per motivi di salute, il maggiore assegno previsto a favore di chi abbia più di dieci anni di servizio, il periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computabile.

In sede di esame di titoli di pagamento per indennità di missione è stato affermato il principio che la missione possa essere disposta solo per motivi inerenti ai servizi di competenza dell'autorità amministrativa che ne dà l'ordine.

Nell'esame del rendiconto reso da un deposito di generi di monopolio venne contestata la legittimità del rimborso, disposto a favore di un funzionario, delle spese a questo occorse per il conseguimento della patente di guida di automobile, e che si dicevano sopportate nell'interesse dell'Amministrazione per la economia ad essa derivante dal risparmio dell'opera dell'autista. Venne al riguardo osservato che nel caso di specie la spesa non poteva ritenersi giustificata da un interesse del servizio.

9. — *Questioni varie.* — Nell'esame di un provvedimento di nomina, in un organo collegiale, di rappresentanti paritetici di categorie del personale costituite in associazioni riconosciute, si ebbe ad affermare il principio che non può disporsi la nomina di rappresentanti di un'associazione la quale risulti, per qualsivoglia motivo, soppressa o disciolta; che, in mancanza di una norma che lo consenta, non possono nominarsi, in luogo di tali rappresentanti, i delegati di nuove associazioni sorte al posto delle prime, anche se esse rappresentino tutta la categoria interessata.

L'esame dei titoli di spesa che formavano oggetto dei rendiconti presentati da una Manifattura di tabacchi, portò ad accertare che l'imposta generale sull'entrata, con inusitato procedimento, era stata ripartita tra la ditta creditrice (1 per cento) e l'Amministrazione dei monopoli (2 per cento).

Fu pertanto contestata all'Amministrazione la evidente illegittimità di tale riparto e la necessità di far gravare l'onere della predetta imposta per intero sul creditore. E a seguito del rilievo l'Amministrazione provvide al recupero.

A numerosi rilievi ha dato luogo la mancata registrazione fiscale di fatture relative a forniture o prestazioni effettuate a favore dell'Azienda. Tali omissioni, dovute in massima ai dubbi indotti dalla concreta applicazione della legge 19 luglio 1941, n. 771, furono poi regolarizzate dall'Amministrazione, in piena aderenza ai rilievi della Corte.

L'assunzione dell'onere dell'affitto di un appartamento adibito ad alloggio del dirigente di un magazzino tabacchi, venuta a risultare dall'esame di due rendiconti di una Direzione compartimentale relativi all'esercizio 1944-45, provocò una richiesta di chiarimenti, poiché il detto

dirigente non rientrava fra il personale che, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento del 5 luglio 1928, ha diritto all'alloggio gratuito presso il proprio stabilimento o deposito. Venne così a risultare che il Magazzino in questione funzionava in effetti da agenzia, e ciò valse a chiarire la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

10. — *La gestione del bilancio.* — Ad un interessante rilievo diede luogo l'esame di un decreto ministeriale con cui venivano istituiti capitoli aggiunti allo stato di previsione dell'esercizio 1949-50. Fra questi ne figuravano alcuni per i quali, nel bilancio di competenza, esistevano le voci corrispondenti. Fu pertanto osservato che si doveva eliminarli poiché, per il disposto dell'articolo 144 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la istituzione di capitoli aggiunti ai bilanci di previsione può farsi soltanto per le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali nel bilancio di competenza non esista il capitolo corrispondente. E l'Amministrazione si uniformò al rilievo.

In sede di esame dei rendiconti relativi all'esercizio 1943-44, dopo approfondito dibattito, venne rilevata la necessità di un più esatto criterio d'imputazione di alcune spese all'uno anziché all'altro capitolo del bilancio, e venne inoltre prospettata la opportunità di una più accurata discriminazione delle relative intitolazioni onde conseguirne una maggiore aderenza con le corrispondenti discipline normative.

Ciò venne osservato in particolare per la materia delle indennità speciali da corrispondersi al dipendente personale salariato per trasporto di sale e materiali diversi, per le quali spese l'Amministrazione aveva fatto imputazione al capitolo 37, intitolato « trasporti di sale e di materiale diverso », anziché al capitolo 34, la cui denominazione era quella di « paghe, indennità, soprassoldi ed altre competenze al personale salariato delle saline ».

Si fece notare che il capitolo 37 non sembrava appropriato per il pagamento delle anzidette indennità, e che il capitolo 34, esaminato alla stregua dei criteri adottati nella ripartizione delle altre voci del bilancio preventivo, non poteva riferirsi che a compensi per mano-d'opera estranea all'Amministrazione e cioè assunta di volta in volta per le particolari prestazioni del trasporto dei sali, onde non potevano farsi rientrare in esso erogazioni a favore del personale dipendente.

Fu, pertanto, suggerito che si facesse una ulteriore distinzione di capitoli, nella compilazione del bilancio, per le spese di carattere fisso e continuativo e per quelle per compensi eventuali ed occasionali, e che inoltre venisse fatta una più precisa ripartizione tra le spese attinenti alla fase produttiva dell'attività aziendale e quelle attinenti alla fase commerciale, di spedizione o destinazione del prodotto.

Tali rilievi trovarono pienamente consenziente l'Amministrazione che vi si uniformò nella predisposizione del bilancio per l'esercizio 1948-49.

In tale occasione l'Amministrazione ebbe a far presente la necessità che per le aziende a carattere industriale o commerciale la ripartizione in bilancio delle spese segua criteri diversi da quelli applicabili per le Amministrazioni dirette dello Stato, e ciò al fine di far risultare, per le aziende predette, la diversa incidenza dei vari elementi costitutivi del costo dei prodotti, sia nella fase di produzione vera e propria che in quella successiva di distribuzione

### CAPITOLO TERZO

#### OFFICINA CARTE VALORI PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

1. — *L'attività dell'Officina e il controllo esercitato dalla Corte dei conti.* — Intensa è stata l'attività di questo importante complesso tecnico industriale durante gli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50. E questo più ampio sviluppo costituisce l'indice più evidente della situazione del debito pubblico in Italia.

Infatti, la elevatissima entità della produzione e del movimento della carta bianca, e quella non minore dell'allestimento, della spedizione e della distribuzione di valori pubblici nel triennio in parola stanno a dimostrare l'imponente accrescimento del volume dei titoli a debito dello Stato, accrescimento dovuto a cause a tutti note, ed in particolare alla svalutazione monetaria e al progressivo incremento delle spese dello Stato, in specie di quelle di ordine sociale.

Eguale intensa è stata pertanto l'attività di controllo che la delegazione della Corte istituita presso l'Officina svolge, come è noto, su tutte le anzidette operazioni, e che, per

il sistema stesso con cui esse vengono effettuate, segue sincronicamente quella dell'Amministrazione nei suoi vari sviluppi — come si ebbe ad illustrare nella precedente Relazione (1) — al fine di assicurarne il tempestivo svolgimento.

Tale sincronismo risulta, fino al più piccolo dettaglio, dalle scritture della Corte dei conti, sulla base delle quali si attuano periodiche parificazioni, in contraddittorio, con quelle tenute dall'Amministrazione.

Perché possa aversi una esatta nozione della entità del lavoro svolto, si riportano qui di seguito i dati del movimento della carta bianca — e cioè di quella speciale carta che è destinata, dopo le opportune stampe e lavorazioni, a diventare carta-valore — e quelli della produzione dei titoli più importanti nei tre esercizi in esame.

**Esercizio 1947-48:**

Fogli di carta bianca verificati in entrata . . . . .	N.	8.180.110
Fogli di carta bianca verificati in uscita . . . . .	»	16.157.633
Biglietti di Stato allestiti . . . . .	»	194.480.073
per un importo di . . . . .	L.	1.154.800.679
Buoni del Tesoro ordinari 1947-48 allestiti per un valore di . . . . .	»	367.600.000.000
Buoni del Tesoro ordinari 1948-49 allestiti per un valore di . . . . .	»	593.540.760.000
Buoni del Tesoro serie speciali allestiti per un valore di . . . . .	»	100.000.000.000
Cartelle del prestito per la ricostruzione 3,50 per cento allestite per un valore di . . . . .	»	101.155.630.000
Cartelle del prestito per la ricostruzione 5 per cento allestite per un valore di . . . . .	»	96.156.148.000

**Esercizio 1948-49:**

Fogli di carta bianca verificati in entrata . . . . .	N.	16.681.402
Fogli di carta bianca verificati in uscita . . . . .	»	15.284.950
Biglietti di Stato allestiti . . . . .	»	326.040.166
Per un importo di . . . . .	L.	2.078.600.940
Buoni del Tesoro ordinari 1948-49 . . . . .	»	1.034.220.000
Buoni del Tesoro ordinari 1948-49 serie speciale . . . . .	»	521.000.000.000
Buoni del Tesoro ordinari 1949-50 . . . . .	»	576.506.870.000
Buoni del Tesoro ordinari 1949-50 serie speciale . . . . .	»	357.000.000.000
Cartelle prestito ricostruzione 3,50 per cento . . . . .	»	16.633.052.000
Cartelle prestito ricostruzione 5 per cento . . . . .	»	6.504.170.000

**Esercizio 1949-50:**

Fogli di carta bianca verificati in entrata . . . . .	N.	18.273.597
Fogli di carta bianca verificati in uscita . . . . .	»	13.910.104
Biglietti di Stato allestiti . . . . .	»	336.115.032
per un importo di . . . . .	L.	1.952.150.320
Buoni del Tesoro ordinari 1949-50 . . . . .	»	520.870.000.000
Buoni del Tesoro ordinari 1950-51 . . . . .	»	45.053.242.000
Buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1959 (titoli provvisori) . . . . .	»	302.087.570.000
Buoni del Tesoro novennali 1959 (titoli definitivi) . . . . .	»	95.651.645.000
Cartelle prestito ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento . . . . .	»	925.645.000

Ai dati suaccennati, che sono indice del movimento valutario, ma non costituiscono i dati del movimento valutario effettivo, fanno riscontro cifre, egualmente notevoli per numero ed importanza, nelle operazioni di spedizione alle varie Casse e Tesorerie, in quelle attinenti agli scarti prodottisi nei diversi stadi di lavorazione, la cui ricognizione e constatazione avviene, come è noto, previa verifica e con l'assistenza di funzionari della Corte dei conti, nonché in quelle relative ai quantitativi rimasti inutilizzati nei precedenti allestimenti.

E si è potuto constatare, anche per i tre esercizi in esame, la piena corrispondenza tra le scritture della Corte dei conti e la reale consistenza dei valori e delle carte soggette a controllo.

---

(1) *Relazione della Corte dei conti*, cit., vol. I, parte I (per il quinquennio 1942-47), pagina 112.

## CAPITOLO QUARTO

### L'AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

#### § 1. — L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA NEL TRIENNIO 1947-50

1. — *L'opera di ricostruzione delle strade statali.* — Anche nel triennio che forma oggetto della presente relazione l'attività dell'Azienda autonoma delle strade statali è stata impegnata per la massima parte nel poderoso sforzo di ricostruzione delle ingenti distruzioni causate dalla guerra.

A rendere ostensiva la entità di quest'opera di ricostruzione basterà citare i seguenti dati riassuntivi dell'attività svolta dall'immediato dopo guerra fino al 31 dicembre 1950:

ponti distrutti n. 2968 per chilometri 105.712; ponti ricostruiti n. 2882 per chilometri 101.076; ponti in corso di ricostruzione n. 66 per chilometri 3.556;  
pavimentazioni danneggiate chilometri 7182: quasi del tutto ripristinate;  
case cantoniere distrutte n. 327; ricostruite n. 300;  
gallerie distrutte o danneggiate chilometri 26: tutte riparate;  
muri di sostegno distrutti o danneggiati n. 871 per complessivi 4 chilometri: in gran parte riparati e in parte sostituiti o in corso di sostituzione con opere diverse;  
macchinari distrutti o danneggiati n. 1360: ripristinati interamente;  
alberature distrutte n. 500.000: interamente ripristinate;  
segnalazioni distrutte n. 35.000: interamente ripristinate.

Per le anzidette opere di ricostruzione e di riparazione di danni di guerra sono stati spesi in complesso 32 miliardi e mezzo, per un valore attuale di 69 miliardi di lire. E in occasione delle opere di ricostruzione sono state eseguite anche importanti opere di miglioramento, quali la depolverizzazione di chilometri 2.290 di strade a massicciata ordinaria, allargamenti di sedi stradali per complessivi chilometri 56, varianti di tracciato (n. 153) intese ad eliminare attraversamenti di abitati o a correggere viziosità di tracciati, eliminazioni di passaggi a livello e costruzioni di nuovi alloggi per cantonieri nel numero di 359.

Sono state inoltre eseguite importanti nuove opere stradali, quali il nuovo tronco di strada « del lago di Albano » che della via Appia conduce a Castelfandolfo, la variante litoranea della strada statale n. 16 tra San Vito Marino e il ponte sul Sinello presso Casalbordino, la variante della strada statale Foggia-Napoli, per chilometri 45, il completamento della strada statale Ionica (strada statale n. 106) fra Taranto e Catanzaro, e quello della strada Domiziana tra Mondragone e Pozzuoli con chilometri 33 di nuove costruzioni. E si è dato inizio ad altre importanti opere stradali, come il grande raccordo anulare per il collegamento delle strade statali che partono da Roma.

2. — *I risultati conseguiti.* — I risultati conseguiti emergono non solo dagli anzidetti dati, ma anche dal progressivo aumento delle entrate, essendo queste costituite da cespiti strettamente connessi all'incremento della viabilità.

Trattasi, infatti, del provento dei canoni sulla pubblicità, dei proventi delle contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale, dei canoni per licenze o concessioni sulle strade ed autostrade statali, e dei proventi per contributi di miglioria in dipendenza di opere eseguite su strade statali.

☞ Ed il volume di tali entrate è salito da lire 63.899.921 nell'esercizio 1946-47 a lire 740.557.343 nell'esercizio 1949-50.

#### § 2. — L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

3. — *Il controllo sull'attività contrattuale dell'Azienda.* — Il periodo considerato nella presente relazione è contrassegnato da una più intensa attività contrattuale dell'Azienda avente ad oggetto in prevalenza le opere pubbliche intese a fronteggiare le esigenze della ricostruzione. Nell'esame dei provvedimenti, effettuato in sede postuma, a mezzo di una speciale Delegazione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, la Corte ha dovuto rilevare che l'attività della Azienda non si è sempre uniformata all'osservanza delle norme che disciplinano la effettuazione delle gare, le contrattazioni dello Stato, la esecuzione delle opere pubbliche. E l'Azienda molto spesso non ha nemmeno curato di dare risposta ai rilievi.

In particolare la Corte, nell'esercizio del controllo di legittimità, ha avuto occasione di rilevare:

che in alcune licitazioni private indette per l'esecuzione di lavori stradali erano rimaste aggiudicatarie ditte che non avevano presentato la documentazione nel termine assegnato nella lettera d'invito, che in altre mancavano le lettere d'invito alla gara e i certificati comprovanti la idoneità tecnica degli aggiudicatari, e che in altre, infine, la idoneità tecnica dei supplenti e dei direttori tecnici delle imprese aggiudicatarie veniva fatta risultare da semplici dichiarazioni rilasciate da privati, munite di un visto del Genio civile, anziché da formale certificato prefettizio rilasciato in base a dichiarazioni dell'ingegnere Capo del Genio civile, a norma dell'articolo 67 del regolamento di contabilità generale dello Stato e dell'articolo 4 della legge 30 marzo 1942, n. 511;

che i depositi cauzionali versati erano molto spesso inferiori agli importi prescritti dai capitolati speciali, e che in alcune licitazioni, per le quali nella lettera d'invito si era inserita la clausola che l'Amministrazione non si sarebbe avvalsa della facoltà di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione, si era poi consentito tale esonero alla ditta aggiudicataria, con evidente lesione degli interessi delle altre imprese che dalla clausola anzidetta erano state indotte a presentare offerte più elevate o ad astenersi dal partecipare alla gara;

che si era fatto luogo ai benefici tributari previsti nel decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, per appalti relativi ad opere stradali non dipendenti da danni di guerra; e che per appalti per lavori dipendenti da danni bellici si era fatto luogo ai detti benefici sebbene nei relativi contratti mancasse la clausola contestuale a tal fine richiesta dall'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale n. 322 del 1945, e nelle lettere d'invito alle gare e nei capitolati speciali di appalto non risultasse comunque contemplata la specifica considerazione dei benefici stessi ai fini della formazione del prezzo;

che, con evidente violazione del noto principio *delegatus delegare non potest*, il Direttore generale, nella veste di delegato del Ministro, e per ciò stesso firmando « per il Ministro » ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, aveva delegato con proprio decreto funzionari dipendenti a costituirsi in rappresentanza dell'Amministrazione nella stipulazione dei contratti;

che nei decreti di approvazione di vari contratti per opere pubbliche, per i quali l'Amministrazione non si era uniformata al parere obbligatorio del Consiglio di Stato, non erano indicati i motivi che avevano indotto l'Amministrazione a non uniformarsi a tale parere.

Si è infine rilevata la costante inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di fitto di locali ad uso delle Amministrazioni dello Stato, richiamate per l'Azienda nell'articolo 33 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 38, e in particolare di quella dell'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato Generale dello Stato, concernenti l'obbligo di chiedere una preventiva dichiarazione dell'Intendente di finanza che non vi siano locali demaniali da potersi utilizzare allo scopo, e di avere il parere dell'Intendente medesimo, sentito l'Ufficio tecnico erariale, sulla congruità del convenuto canone di affitto.

4. — *Il controllo sulla gestione del bilancio.* — In materia di gestione del bilancio si è fra l'altro rilevato che da parte di alcuni uffici di tesoreria provinciale è mancata l'osservanza delle prescrizioni, riportate sui relativi mandati, concernenti la data in cui dovevano effettuarsi i pagamenti dei corrispettivi in annualità per lavori di sistemazione stradale.

E sono state ancora rilevate frequenti imputazioni erronee per lavori non dipendenti da eventi bellici, relativi ad opere di sistemazione e di miglioramento stradale.

## CAPITOLO QUINTO.

### L'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

#### § 1. — L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA NEL TRIENNIO 1947-50

1. — *L'opera di ricostruzione del patrimonio forestale.* — L'oggetto principale dell'attività dell'Azienda per le foreste demaniali, nel triennio 1947-50, è stata la ricostruzione del patrimonio forestale, che a causa della guerra aveva sofferto ingenti danni nella sua consistenza e nella sua attrezzatura. Ai danni causati dagli incendi sviluppatisi nelle zone boschive comprese nel perimetro delle azioni di guerra e dalla distruzione di circa il 50 per cento dei fabbricati e degli impianti industriali per la lavorazione del legno (opifici), si erano aggiunti quello dei

copiosissimi tagli irrazionali compiuti dai reparti combattenti delle Nazioni Unite per sopprimere alle esigenze di guerra, e quelli, non meno gravi, prodotti da tali reparti con l'asportazione di grandi masse di materiale legnoso. Il ricco parco automobilistico era andato perduto per la quasi totalità. Ed altro ingente danno era stato cagionato all'Azienda dalla perdita degli importanti complessi boschivi trasferiti ad altri Stati per effetto del trattato di pace, con una superficie totale di ettari 33.359.

Per restituire l'Azienda alla normale attività di gestione si rese necessario, in primo luogo, provvedere alla ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati dalla guerra. Ed in tale occasione si è anche provveduto a conferirle, dove possibile, un più spiccato carattere industriale, mediante l'ampliamento e il perfezionamento degli opifici industriali, a mezzo dei quali l'Azienda cura in via diretta la produzione del legno (segherie, essiccamento e vaporizzazione del materiale legnoso).

Notevole impulso è stato anche dato al rimboschimento delle zone danneggiate, ed a tale scopo sono stati altresì predisposti nuovi piani di assestamento, intesi a rendere suscettibili i boschi di un annuo reddito razionale e costante: alcuni di tali piani sono già in fase esecutiva.

Una particolare cura è stata infine posta nell'incrementare il patrimonio boschivo dell'Azienda mediante acquisti di zone boscate: sono stati, infatti, acquistati ettari 5.689 di simili zone, con una spesa di 440 milioni, e sono in corso di esame pratiche per l'acquisto di un complesso di altri ettari 4.000 per un importo di altri 150 milioni.

2. — *I risultati conseguiti.* — I risultati ottenuti col graduale ripristino, e poi con la maggiore efficienza dell'attività dell'Azienda, si sono concretati in un graduale aumento del volume del suo bilancio e in un correlativo incremento degli avanzi di gestione versati al Tesoro.

Detto bilancio presenta, infatti, i seguenti dati complessivi per gli esercizi finanziari susseguitisi dal 1945-46 al 1949-50:

Esercizio 1945-46: lire 243.956.282 di cui lire 5.000.000 versate al Tesoro per avanzo di gestione.

Esercizio 1946-47: lire 647.996.661 di cui lire 100.000.000 versate al Tesoro per avanzo di gestione.

Esercizio 1947-48: lire 859.430.057 di cui lire 70.000.000 versate al Tesoro per avanzo di gestione.

Esercizio 1948-49: lire 1.169.073.661 di cui lire 150.000.000 versate al Tesoro per avanzo di gestione.

Esercizio 1949-50: lire 1.392.735.590 di cui lire 90.000.000 versate al Tesoro per avanzo di gestione.

## § 2. — L'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

3. — *Il controllo sull'attività contrattuale dell'Azienda.* — Importanza preminente ha avuto nel periodo in esame l'attività contrattuale dell'Azienda, per lo sviluppo dato alle iniziative intese a provvedere alla tutela e alla conservazione del patrimonio forestale ed al suo incremento, nonché alla sua utilizzazione diretta come fonte di entrate per lo Stato. E la Corte dei conti, a mezzo dello speciale Ufficio di controllo istituito presso l'Azienda, ha contribuito notevolmente a ricondurre questa complessa attività al rispetto formale e sostanziale delle norme dettate a tutela dei beni e degli interessi suaccennati.

Tra i rilievi ai quali ha dato luogo l'esame di provvedimenti in materia contrattuale meritano di essere ricordati i seguenti:

in contratti stipulati con società commerciali resesi aggiudicatarie di partite di legname si ebbe a notare che il presidente del Consiglio di amministrazione della società con cui il contratto era stato stipulato non risultava investito dei relativi poteri dall'atto costitutivo o dallo statuto; si fece pertanto presente che in tali casi si rende necessario un apposito atto di conferimento di detta potestà da parte degli organi competenti;

il frequente ricorso alla divisione in lotti portò a rilevare che in non pochi casi si era in presenza di un espediente inteso ad eludere le norme che, in materia di approvazione dei contratti, ripartiscono la competenza fra il Ministro e il direttore generale dell'azienda a seconda del valore (articolo 36 dello statuto-regolamento dell'azienda nel testo risultante dalle modifiche apportate con la legge 20 gennaio 1948, n. 1185): venne pertanto richiamata l'attenzione dell'Amministrazione sul carattere inderogabile delle norme anzidette, facendo presente, in particolare, che la ripartizione in lotti si rivela *ex se* illegittima quando la materia che ne forma oggetto, per la univocità delle circostanze di tempo, di luogo e di contenuto, e per

la convergenza delle stipulazioni in unico aggiudicatario, escluda *prima facie* la sussistenza di ragioni tecniche, che possano giustificarla;

in un caso in cui nelle premesse del decreto di approvazione di un contratto di vendita di prodotti dell'azienda la divisione in lotti di tali prodotti era stata giustificata allegando lo scopo di avere il maggiore numero possibile di concorrenti, si fece rilevare che tale giustificazione appariva in contrasto col ricorso, che si era fatto, alla licitazione privata, poiché tale sistema escludeva implicitamente il dedotto maggior concorso di offerenti. Con l'occasione venne richiamata l'attenzione dell'azienda sulla opportunità che il ricorso alla licitazione privata nei casi del genere non venisse generalizzato, poiché le norme in materia ne fanno un sistema eccezionale, cui può ricorrersi solo in presenza di particolari circostanze e nel concorso di determinate condizioni;

in vari casi in cui erano stati allegati motivi di urgenza a giustificazione del fatto che si era proceduto alla stipulazione ed approvazione di contratti senza richiedere il prescritto parere del Consiglio di Stato, si è dovuto far notare che in nessun caso l'allegata urgenza può valere ad esimere dall'osservanza delle norme che fanno obbligo di chiedere il preventivo parere del detto consesso;

sempre in materia di pareri del Consiglio di Stato si rese necessario far notare che, nei casi in cui tale parere sia richiesto, non può darsi corso a stipulazione del contratto per un oggetto quantitativamente diverso da quello indicato nello schema sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, dato il rilievo che normalmente assume la considerazione della entità della prestazione nella valutazione della convenienza amministrativa, che, in una a quella delle regolarità del contratto, forma oggetto del parere del detto consesso.

4. — *Il controllo in materia di gestione del bilancio.* — Di più scarso rilievo sono state le questioni sorte in sede di controllo per materie attinenti alla gestione del bilancio.

Basta ricordare le osservazioni formulate su erogazioni di contributi effettuate durante l'esercizio provvisorio autorizzato con la legge 29 giugno 1948, n. 803, per essersi erogata l'intera somma stanziata in bilancio, anziché quella soltanto che corrispondeva alla durata dell'esercizio provvisorio.

Oggetto di rilievo fu anche l'illegittimo ricorso agli ordini di accreditamento per spese preventivamente determinabili, quali quelle per la erogazione delle quote integrative dei premi ai produttori di carbone di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856.

E in ordine alla documentazione si richiese che le erogazioni di contributi statali nei lavori di rimboschimento volontari fossero sempre corredate dall'estratto catastale, sia a prova che i terreni, oggetto dei lavori, appartenessero ai richiedenti, sia a prova della esatta indicazione dei terreni stessi.

5. — *Il controllo sui provvedimenti concernenti il personale.* — Particolare menzione meritano infine le osservazioni mosse dalla Corte in ordine alla sistemazione giuridica ed economica del personale già appartenente alla disciolta milizia forestale, che per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, era passato a ricostituire il vecchio Corpo forestale, poiché tali osservazioni sono valse a sollecitare la emanazione delle norme di attuazione, di cui era stata fatta riserva in tale decreto-legge.

Dette norme furono emanate con notevole ritardo, col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 684, e col decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, per le difficoltà determinate dalla complessità della materia — passaggio da una posizione a base militaristica ad altra concettualmente e materialmente opposta — e dai gravi interessi che la stessa involgeva. E nelle more della loro emanazione l'Azienda aveva ritenuto di poter continuare ad applicare, sia pure a titolo provvisorio, il trattamento vigente al tempo in cui il Corpo forestale aveva struttura e orientamento militari.

La Corte dei conti, pur rendendosi conto delle difficoltà in cui veniva a trovarsi l'Azienda per la mancanza delle accennate norme di attuazione, contestò la possibilità dell'applicazione delle precedenti disposizioni, facendo rilevare come essa fosse in contrasto con le statuizioni che avevano disposto lo scioglimento della milizia e la ricostituzione del Corpo forestale, poiché in dipendenza di dette statuizioni gli appartenenti alla disciolta milizia avevano assunto la qualifica di personale civile, come tale soggetto alle norme relative agli impiegati civili dello Stato. E la resistenza della Corte portò l'Amministrazione a non ritardare ulteriormente l'emanazione delle norme di attuazione.

In occasione, poi, dell'esame di alcuni provvedimenti relativi a promozioni di sottufficiali della disciolta milizia, venne osservato che, sebbene mancasse una norma di equiparazione dei gradi dei detti sottufficiali del Corpo a quelli degli impiegati civili, doveva tenersi

presente che anche essi rivestivano la qualifica di personale civile espressamente attribuita dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, a tutto il personale del ricostituito Corpo forestale, e che da ciò si desumeva che essi dovessero sottostare alle disposizioni sullo stato giuridico degl'impiegati civili, e in particolare al principio basilare per cui le promozioni sono subordinate alla vacanza dei posti nel grado superiore e alla esistenza, al momento dello scrutinio, di tutti i requisiti prescritti per il conferimento del grado superiore.

Va infine ricordata l'azione svolta col non dar corso a provvedimenti intesi a corrispondere assegni a personale avventizio illegittimamente assunto.

## CAPITOLO SESTO

### GESTIONI SPECIALI CON AUTONOMIA MERAMENTE CONTABILE

#### § 1. — IL FONDO PER IL CULTO

1. — *Le liberalità disposte a favore di « parrocchie ».* — L'esame dei provvedimenti emanati dall'Amministrazione del Fondo per il culto ha dato luogo a qualche importante rilievo.

In particolare in sede di esame di decreti di autorizzazione ad accettare liberalità disposta a favore di una « parrocchia » senza ulteriore specificazione del beneficiario o con la sola specificazione della sua rappresentanza nella persona del parroco *pro tempore*, è sorta questione sulla determinazione dell'ente destinatario della liberalità nei cui confronti va disposta l'autorizzazione.

Esclusa la possibilità di configurare la « parrocchia » come un ente fornito di personalità giuridica e come tale capace di ricevere, ed osservato ancora che l'anzidetto termine in sé stesso non ha altro valore all'infuori di quello della indicazione generica di una circoscrizione territoriale o dell'unione dei fedeli che vi sono compresi, sfornita anch'essa di personalità giuridica, ed atteso, d'altro canto, che ai sensi dell'articolo 29, secondo alinea, del Concordato gli enti morali configurabili nella parrocchia sono il *beneficio parrocchiale* o la *chiesa parrocchiale*, questa ultima in quanto abbia un patrimonio distinto dal beneficio, è stato affermato il principio che le liberalità disposte a favore di una parrocchia, senz'altra indicazione la quale valga a chiarire se si sia voluto favorire il beneficio o la chiesa parrocchiale, debbano ritenersi destinate al beneficio parrocchiale quando ne sia indicato come beneficiario il parroco *pro tempore* o si tratti di lasciti gravati di oneri di culto per funzioni di suffragio per l'anima di una determinata persona, dato che nella celebrazione di tali messe il parroco ritrae anche un vantaggio economico, che vale a concorrere al suo mantenimento. Il contrario, invece, va detto ove si tratti di lasciti gravati di oneri di culto per funzioni essenzialmente e principalmente dirette alla soddisfazione dei bisogni generali e pubblici di culto, giacché in tal caso la liberalità deve ritenersi destinata all'ente Chiesa. E non si mancò di aggiungere che tale ricerca della effettiva direzione della volontà del disponente non può dirsi irrilevante, potendo spiegare effetti ai fini dell'assegno supplementare di congrua e dei correlativi oneri di bilancio.

2. — *Gli adempimenti richiesti per l'accettazione delle liberalità.* — Ai fini dell'esigenza del parere del Consiglio di Stato, prescritto per l'autorizzazione ad accettare liberalità eccedenti un determinato valore (articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848), venne ritenuto che, per la determinazione del valore di una eredità, che formi oggetto di una liberalità, debba aversi riguardo al complesso dei rapporti giuridici, che formano il patrimonio in eredità, quale *universitas iuris*, e non soltanto all'attivo dell'eredità. Ciò parve evidente, sia per la considerazione che l'erede subentra al *de cuius* in *universum ius*, e non soltanto nell'attivo, sia per la considerazione dei fini che il legislatore ha voluto conseguire nel prescrivere il parere anzidetto, giacché tra essi è essenziale quello di sottoporre ad approfondita valutazione da parte del supremo Collegio consultivo la natura, la consistenza e la incidenza delle passività denunziate, e tale fine verrebbe eluso se, con l'escludere dalla valutazione l'importo delle passività gravanti sull'asse ereditario, il valore dell'eredità venisse ricondotto ad una misura inferiore al limite fissato per il cennato parere.

Sempre in materia di accettazione di liberalità, venne ancora ritenuto che per i Seminari autorità competente a concedere il prescritto nulla osta sia la *Sacra Congregazione dei seminari e studi universitari*, e non l'Ordinario diocesano, poiché il cennato nulla osta è espressione di un potere di controllo, e l'Ordinario diocesano, per la sua veste di legale rappresentante del Seminario, è piuttosto il soggetto interessato.

3. — *Le spese di restauro delle chiese parrocchiali ex conventuali ed ex collegiate.* — In relazione ad un provvedimento con cui si ponevano a carico del bilancio del Fondo per il culto alcune spese di restauro di chiese parrocchiali ex conventuali ed ex collegiate, fu fatto notare che le spese stesse non potevano gravare sul Fondo per il culto, poiché le chiese già appartenenti ad enti soppressi, alle quali fosse annessa una parrocchia, (chiese collegiate, ricettizie ed ex conventuali) non potevano considerarsi di appartenenza del Fondo per il culto, essendo noto che le parrocchie sono state conservate e che pertanto le chiese stesse sono divenute una loro pertinenza.

4. — *La disposizione dell'articolo 29, lettera f), del Concordato e gli enti riconosciuti in epoca successiva.* — In relazione alla disposizione dell'articolo 29, lettera f), del Concordato, prorogata al 7 giugno 1944 con la legge 21 giugno 1942, n. 892, che assegnava il termine di tre anni per chiedere il riconoscimento e la regolarizzazione degli atti compiuti anteriormente alla data dell'11 febbraio 1929 da enti ecclesiastici o religiosi senza l'osservanza delle leggi civili, si ritenne che non si potesse farne applicazione per un ente curato al quale venisse concesso in data odierna il riconoscimento agli effetti civili.

5. — *Gli assegni supplementari di congrua.* — Nei riguardi, infine, degli assegni supplementari di congrua, fu ritenuto che, nel caso in cui la nomina ecclesiastica dell'investito sia anteriore al riconoscimento civile del beneficio parrocchiale, la decorrenza degli assegni non possa essere anteriore alla data del decreto di riconoscimento agli effetti civili; e che gli assegni supplementari eventualmente spettanti ad un sacerdote defunto possono essere liquidati a favore degli eredi nel solo caso in cui il sacerdote ne avesse fatto domanda, poiché il detto atto d'impulso è necessario ai fini della liquidazione, che non può farsi di ufficio dal Fondo per il culto.

## § 2. — CONTABILITA' SCOLASTICHE DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI

6. — *L'attività di controllo nel triennio 1947-50.* — Per il triennio che forma oggetto della presente relazione risultano ammesse a discarico spese, risultanti da rendiconti, per il seguente importo:

per l'esercizio 1947-48 . . . . .	L.	1.395.136.890,17
» » 1948-49 . . . . .	»	1.291.484.971,11
» » 1949-50 . . . . .	»	5.267.812.962,05

Nello stesso periodo sono stati esaminati 252 rendiconti, 107 dei quali sono stati restituiti all'Amministrazione con rilievo per irregolare o illegittima liquidazione di assegni o per errori di calcolo.

## § 3. — LA GESTIONE DEL CONTABILE DEL PORTAFOGLIO DELLO STATO

7. — *Natura e contenuto della gestione.* — Tra le gestioni speciali aventi autonomia puramente contabile può farsi rientrare, per le sue origini e per la destinazione data ai relativi fondi, la particolare gestione del Contabile del portafoglio dello Stato, disciplinata in parte dagli articoli 532 e 544 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

In questa gestione non si trova una determinata consistenza di beni provenienti da fonti speciali ed aventi una speciale destinazione intesa a soddisfare determinate esigenze d'ordine pubblico o d'interesse generale preventivamente individuate. Oggetto di essa sono piuttosto movimenti di capitali per speciali occorrenze, e cioè particolari impieghi di beni facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato o delle altre pubbliche Amministrazioni, le quali sovente necessitano di una certa riserva valutaria, interna od estera, per far fronte a speciali pagamenti, come quelli da effettuarsi all'estero e perciò in valuta particolarmente garantita per tali operazioni; oppure riscossioni all'estero, per conto dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, o infine acquisti, sempre per conto dello Stato e di queste ultime, di titoli pubblici di cui debba farsi l'immediato collocamento.

Tale gestione è creazione del citato regolamento, che nell'articolo 532 determina quali siano le operazioni da comprendere sotto il titolo di « operazioni di portafoglio », e cioè acquisti

ed alienazioni di rendita pubblica, acquisti e rimesse di fondi per pagamenti da farsi all'estero, per conto delle varie Amministrazioni dello Stato, movimenti di debito e credito nei conti correnti con istituti esteri e nazionali corrispondenti del Tesoro e incaricati di operazioni per conto di esso.

Ma questa elencazione non ha carattere tassativo, in quanto non comprende gli altri compiti eventuali che possono essere affidati alla gestione del Portafoglio dello Stato, come ad esempio la liquidazione delle differenze di cambio in dipendenza di prezzi politici, la gestione degli svincoli e la restituzione dei depositi costituiti in applicazione di leggi di guerra; né rispecchia del tutto la situazione attuale, poiché importanti compiti d'istituto risultano oggi svolti a mezzo di nuovi organi costituiti di recente nell'organizzazione dello Stato (Ministero del commercio con l'estero, Ufficio italiano dei cambi).

In sostanza, la funzione del Contabile del portafoglio può paragonarsi a quella di una banca, che provvede ai pagamenti e alle riscossioni all'estero per conto delle varie Amministrazioni, svolgendosi all'infuori del bilancio e in piena autonomia, sì da essere in grado di dar corso alle varie operazioni con l'urgenza che il caso richiede. La gestione stessa viene esercitata dal Direttore generale del Tesoro a mezzo di un funzionario appositamente delegato, che viene detto « Contabile del portafoglio ». E negli ultimi anni, e cioè dopo la cessazione del conflitto mondiale, la istituzione di molteplici e complessi rapporti internazionali nel campo economico, finanziario e sociale ha notevolmente accentuata l'importanza dei compiti della gestione, specie per quanto attiene all'acquisto di divise e di titoli per conto delle pubbliche Amministrazioni.

In concreto il servizio si svolge dando le opportune disposizioni all'Ufficio italiano dei cambi, incaricato di accentrare la valuta estera che affluisce nello Stato, rimborsando poi il detto Ufficio del costo dell'operazione mediante l'emissione di speciali ordini di Portafoglio, e curando infine il rimborso da parte delle Amministrazioni richiedenti mediante l'invio di note di addebito e la correlativa riscossione, con commutazione in quietanza del Tesoriere centrale, degli ordinativi e dei titoli di spesa all'uopo emessi. E tutte le operazioni e i relativi documenti giustificativi vengono sottoposti al controllo preventivo e al visto di legittimità della Corte dei conti, la quale esercita le sue attribuzioni a mezzo di uno speciale Ufficio di controllo istituito con legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e prende nota nelle sue scritture delle somme da rimborsarsi al Tesoro dalle varie Amministrazioni e del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa.

8. - *L'attività di controllo della Corte dei conti.* — Tra gli scopi cui è rivolto il controllo della Corte possono citarsi quello di accertare che le richieste di pagamento all'estero per conto delle pubbliche Amministrazioni siano adeguatamente motivate da effettive esigenze ed accompagnate dalle indicazioni relative alle modalità del rimborso e al capitolo di bilancio generale o aziendale sul quale dovrà far carico la spesa relativa; nonché quello di ottenere che le singole Amministrazioni provvedano, con la dovuta tempestività, a rimborsare il Portafoglio dell'importo degli acquisti effettuati per conto di esse, ed infine quello di accertare che gli utili di gestione siano versati, come è prescritto dall'articolo 544 del regolamento succitato, al bilancio dello Stato.

L'importanza assunta dalla gestione nel triennio in esame risulta dai seguenti dati - riferiti, rispettivamente, alle sopraddette funzioni - rilevabili dai rendiconti relativi agli esercizi in esame, dati non definitivi, passibili peraltro solo di lievi rettifiche:

Esercizio 1947-48 . . .	L. 12.631.517.544,77	L. 12.357.953.912,32	L. 273.563.632,45
» 1948-49 . . .	» 16.824.293.490,43	» 16.695.577.381,02	» 128.716.109,41
» 1949-50 . . .	» 16.666.376.425,92	» 16.569.860.711,59	» 96.515.714,33

L'importo degli ordini emessi dal Portafoglio e pagati presso la Tesoreria centrale nell'anzidetto periodo risulta del seguente ammontare:

Esercizio 1947-48 . . . . .	L. 28.860.439.704,90
» 1948-49 . . . . .	» 16.356.162.456,94
» 1949-50 . . . . .	» mancano i dati

Durante l'esercizio 1949-50 risultano inoltre versate al bilancio, ai sensi dell'articolo 544 del regolamento di contabilità generale dello Stato, lire 3.501.952.397,56 corrispondenti agli utili verificatisi negli esercizi precedenti, dal 1943-44 al 1947-48: gli utili successivi non sono stati ancora versati perché i consuntivi degli esercizi non sono stati presentati per effetti delle

note proroghe. I crediti del Portafoglio verso le varie Amministrazioni a tutto l'esercizio 1949-50 ammontano a lire 13.919.375.269,61: di queste, lire 4.262.070.110,64 sono riferibili ad operazioni anteriori al 30 giugno 1946 e lire 9.657.305.158,97 ad operazioni successive.

Per l'importante movimento delle operazioni, notevole è stata l'attività della Corte dei conti intesa ad assicurare la regolarità amministrativa e contabile delle operazioni medesime e a vigilare sull'esatto e tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni di legge. Numerosi, nei vari esercizi, i rilievi che sono valsi anche ad evitare erronei rimborsi all'Istituto dei cambi da parte del Portafoglio.

#### § 4. — LA CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO

9. — *Natura e contenuto della gestione.* — Anche la Cassa anzidetta può annoverarsi tra le gestioni speciali aventi autonomia meramente contabile.

Essa provvede, in gestione autonoma tenuta dal Tesoriere centrale dello Stato alle dipendenze della Direzione generale del Tesoro, alla contabilità della carta moneta emessa dallo Stato per integrare — a mezzo di buoni di piccolo taglio ed entro limiti prestabiliti di valore — la circolazione fiduciaria.

I biglietti di Stato sono fabbricati nell'Officina carte valori del Poligrafico dello Stato, che ne cura la spedizione alla Cassa speciale.

Quest'ultima cura la verifica dei biglietti ricevuti e ne assume la custodia in appositi locali dette *sacrestie*, una chiave dei quali è custodita dall'Ufficio di controllo della Corte. Provvede altresì, dietro richieste della Direzione generale del Tesoro, alla consegna o spedizione al Tesoriere centrale o alle singole Tesorerie provinciali del quantitativo di biglietti corrispondenti al presunto fabbisogno.

Sono infine rimessi in custodia alla Cassa speciale i biglietti di Stato logori che siano stati ritirati dalla circolazione, quelli danneggiati e perciò non accettabili alle pubbliche casse per il cambio, nonché i biglietti riconosciuti falsi dall'autorità giudiziaria e perciò costituenti corpo di reato.

Tutti gli anzidetti biglietti, previe le prescritte parziali verifiche per quantità e valore, vengono bruciati.

10. — *L'attività di controllo della Corte dei conti.* — L'attività di controllo della Corte dei conti si esplica a mezzo di un suo « delegato » che appone la sua firma sui *clichés* dei biglietti, munisce del suo « visto » le dichiarazioni di ricevuta da rilasciarsi dalla Cassa all'Officina all'atto dell'arrivo dei nuovi biglietti, vigila al regolare espletamento delle operazioni di cambio dei biglietti logori o danneggiati ed interviene a quelle di abbruciamento dei biglietti annullati, nella contazione di quelli nuovi, pervenuti dall'Officina, e nelle verifiche annuali di Cassa.

E nel triennio in esame le verifiche anzidette non hanno dato luogo a rilievi, essendosi constatata la piena concordanza tra l'ammontare dei valori esistenti in cassa e quello dei valori risultanti dalle scritture contabili della Corte.